



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 06/03/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,  
VIA E VAS 14 febbraio 2014, n. 62

Diniego di proroga dell'efficacia del provvedimento di VIA D.D. n. 464 del 18 ottobre 2010 di un impianto eolico sito nel Comune di Lucera, località "Coppe Montedoro" Proponente: EdP Renewables Italia Srl, con sede legale in Milano, Via Lepetit n. 8/10 - cod. pratica: DQSQPM8 (Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico costituito da 7 aerogeneratori della potenza elettrica di 21 MW e di altre opere).

L'anno 2014 addì 14 del mese di febbraio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n. 464 del 18.10.2010 il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS della Regione Puglia esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sul progetto di parco eolico sito in Lucera (Fg) in loc. "Coppe di Montedoro" in favore della EdP Renewables Italia S.r.l., subentrata all'originario proponente Energia in Natura S.r.l.. In particolare il parere favorevole riguardava parte del progetto proposto e, segnatamente, sette aerogeneratori puntualmente indicati e georeferenziati nel provvedimento dei 27 complessivamente proposti in progetto. Con riferimento alle opere di connessione il progetto così come presentato nell'ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale prevedeva la realizzazione dei cavidotti interrati dagli aerogeneratori alla sottostazione MT/AT e la realizzazione della parte utente di quest'ultima.

Con ricorso al Tar Puglia sede di Bari (n. R.G. n. 18/2011), la società chiedeva l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 464/2010. Il Tar, con ordinanza n. 378 del 21.04.2011, ordinava alla Regione il riesame del progetto. A tale provvedimento cautelare seguiva atto di invito e diffida notificato in data 21.07.2011 e acquisito al prot. n. 7949 del 09.08.2011 del Servizio Ecologia.

Il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VAS con nota prot. n. 3903 del 18.4.2013 comunicava alla società proponente l'esito della Determinazione Dirigenziale n.71 del 18 marzo 2013 con cui veniva espresso il riesame in esecuzione della Ordinanza del TAR Puglia n. 378 del 21.4.2011. In particolare veniva espresso, in conformità ai pareri del Comitato regionale per la VIA resi nelle sedute del 2.10.2012 e del 12.2.2013, parere negativo di valutazione di impatto ambientale per l'impianto di potenza di 60 MW, sotto-insieme della proposta progettuale intera (il parere negativo si riferiva ai 20 aerogeneratori per i quali già con Determinazione Dirigenziale n. 464 del 18.10.2010 era stato reso parere negativo di compatibilità ambientale).

Con nota del 9.5.2013 acquisita al prot. n. 5745 del 12.6.2013 del Servizio Ecologia, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo comunicava l'avvio di procedimento di autorizzazione unica

relativo al progetto in oggetto (costituito dai 7 aerogeneratori per i quali era stato reso parere favorevole di compatibilità ambientale, da una Sotto Stazione Utente MT collegata in antenna a 150 kV con la nuova sezione a 150 kV dell'ampliamento della S.E. 380/150 kV di San Severo e dall'ampliamento della Stazione Elettrica 380/150 kV di San Severo).

Con nota del 16.5.2013 acquisita al prot. n. 4994 del 24.5.2013 del Servizio Ecologia, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo indicava una conferenza di servizi per il giorno 30.5.2013 per il progetto (come configurato al punto precedente).

Con nota pec acquisita al prot. n. 5751 del 12/6/2013 la società presentava ipotesi di sostituzione della turbina V90 (diametro rotore 90 m) con turbina V112 (diametro rotore di 112 m), di pari potenza nominale (3.0 MW). Contestualmente, oltre ad affermare con propria dichiarazione l'invarianza del layout rispetto alla configurazione oggetto della Determina di VIA n. 464/2010, il rispetto delle indicazioni formulate dall' AdB Puglia, il rispetto dei limiti acustici ed elettromagnetici, la verifica delle conseguenze del rischio di rottura accidentale degli elementi rotanti e relativa gittata, la costanza delle distanze già attestate dai vincoli, la Società allegava n. 2 documenti: il fascicolo tecnico "General Specification V112-3.0 MW (Vestas)" e la relazione "Calcolo gittata elementi rotanti in caso di rottura accidentale", entrambi forniti dalla Vestas. Inoltre, con nota del 28.5.2013 acquisita al prot. n. 5714 del 13.6.2013, il proponente trasmetteva lo studio di impatto elettromagnetico dovuto alle nuove turbine.

Con nota del 11.6.2013 acquisita al prot. n. 5784 del 13.6.2013 del Servizio Ecologia, il Comune di Lucera, in vista della conferenza di servizi, inviava il proprio parere favorevole al progetto in oggetto.

Il proponente ribadiva, nell'ambito della Conferenza di Servizi per l'Autorizzazione Unica del 30/5/2013, a mezzo del modulo-parere compilato dal responsabile del progetto per conto di EdP Renewables Srl, che lasciava a verbale della stessa Conferenza, trasmesso dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota acquisita al prot. n. 6820 del 12/7/2013, la proposta di sostituzione tecnologica, consegnando "documentazione completa relativa all'aggiornamento tecnologico dell'aerogeneratore che la Società provvederà a caricare sul Portale telematico, con riferimento al modello dell'aerogeneratore Vestas V112 3MW, H mozzo = 94 m". Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, come da verbale, concludeva il proprio intervento nell'ambito dei lavori invitando la società proponente ad ottemperare alla richiesta di documentazione integrativa formulata da alcuni Enti e invitando le autorità convenute ad esprimersi in merito alla proposta di aggiornamento tecnologico del modello di aerogeneratore.

Con nota del 2.7.2013 acquisita al prot. n. 7396 del 24.7.2013 del Servizio Ecologia, la società proponente trasmetteva chiarimenti e risposte richieste dai singoli Enti in conferenza di servizi del 30.5.2013.

Con nota del 22.7.2013 acquisita al prot. n. 7750 del 1.8.2013 la società EDP S.r.l. notificava ricorso al TAR per la Puglia contro la Regione Puglia in merito alla D.D. n. 71 del 18 marzo 2013.

Con nota prot. 7692 del 31.7.2013 lo scrivente Ufficio VIA/VAS del Servizio Ecologia riscontrava la proposta di sostituzione del modello di turbina, concludendo di ritenere "indispensabile che la proposta di sostituzione della turbina sia sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a VIA al fine di valutare la sussistenza di caratteri di sostanzialità rispetto ai parametri iniziali di progetto e alle risultanze della VIA già esperita con la sopra riferita determinazione dirigenziale", concludendo che "il procedimento dovrà essere avviato a norma di legge".

Con nota del 8.8.2013 acquisita al prot. n. 8325 del 4.9.2013 del Servizio Ecologia, la società EDP S.r.l. presentava domanda di proroga di anni tre del provvedimento di VIA n. 464 del 18 ottobre 2010. Trasmetteva in allegato la Perizia Giurata attestante il nulla mutato delle aree di intervento. In particolare, i contenuti della perizia del professionista incaricato riguardano lo stato dei luoghi (come supportato da informazioni acquisite dagli uffici tecnici dei comuni di Lucera e San Severo e dai siti istituzionali della Regione Puglia, in ordine alle cartografie tematiche territoriali circa destinazione, uso del suolo e eleggibilità delle aree ad ospitare impianti FER da fonte eolica). La perizia giurata reca una descrizione sintetica delle opere da realizzare, organizzata secondo "classificazione delle aree secondo

PRG e loro descrizione; Rete viaria; Distanza perimetro del parco dall'area urbana etc) e si conclude con l'attestazione giurata per la quale, "rispetto al parere favorevole di VIA espresso con DD n. 464 del 18/10/2010, le aree dell'intervento in oggetto non sono state interessate da modificazioni dello stato dei luoghi, e in particolare si segnala:

- riscontro in situ sia delle caratteristiche di uso del suolo che della presenza vegetazione in atto di dette aree, in conformità agli atti tecnici del progetto presentato e alla tipizzazione prevista dalla normativa vigente;

- riscontro circa l'inesistenza di atti autorizzativi e/o opere realizzate che hanno dato vita a complessi immobiliari che, seppur compatibili con l'uso del territorio siano interferenti con la costruzione dell'impianto eolico, dei cavidotti di trasmissione che della Stazione elettrica lato utente e TERNA".

Con nota del 12.10.2013 acquisita al prot. n. 10202 del 31/10/2013 la EDP S.r.l. notificava ricorso al TAR per la Puglia contro la Regione Puglia in merito al silenzio serbato sull'istanza di proroga dell'8 agosto 2013, con riserva di risarcimento;

Con nota pec del 3/9/2013 acquisita al prot. n. 8523 del 12.09.2013, la Società trasmetteva allo scrivente Servizio e, per conoscenza, a tutti gli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, una comunicazione con cui si chiedeva di dare atto della irrilevanza ai fini ambientali dell'aggiornamento tecnologico delle turbine, sulla scorta di considerazioni riguardanti il rischio per l'incolumità pubblica, l'impatto elettromagnetico, l'impatto acustico e l'impatto visivo, nell'ambito di una "procedura di verifica di non sostanzialità della ipotesi di sostituzione del modello di turbina da Vestas V90 a VESTAS V112.", allegando altresì uno stralcio della relazione Paesaggistica (rev-1) già depositata sul Sistema Puglia nella prima settimana di agosto 2013.

Lo scrivente Ufficio ai sensi dell'articolo 10 bis l. 241/1990 e ss.mm.ii. notificava a Società proponente preavviso di diniego a seguito dell'istruttoria condotta in ordine all'istanza di proroga della D.D. n. 464 del 18 ottobre 2010;

Il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VAS non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito ad eventuali controdeduzioni formulate dal proponente, rilasciava la Determinazione n. 335 del 12/12/2013;

la società proponente medio tempore aveva in realtà espresso richiesta di proroga per fornire osservazioni in forma scritta, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, per una durata di ulteriori 20/30 giorni oltre a quelli concessi. tale comunicazione, pur inviata in pec in data 27 novembre, era acquisita agli atti successivamente alla data di emanazione del provvedimento, al prot. n. 11910 del 18/12/2013; tuttavia, la Società proponente inviava comunque, nei tempi già assegnati, le proprie controdeduzioni a mezzo PEC in data 06.12.2013, assunte agli atti al prot. n. 12228 del 23.12.2013;

pertanto, l'Ufficio scrivente, facendo seguito a precedente nota prot. n. 263 del 9.01.2013 con la quale si richiedeva al Servizio Ecologia il ritiro della Determinazione indicata in oggetto, dava seguito effettuando il ritiro della Determinazione Dirigenziale n. 335 del 12.12.2013, affissa all'Albo pretorio del Servizio ma non notificata a Società proponente, al fine procedere alla valutazione delle controdeduzioni formulate dalla società ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Segue pertanto istruttoria con riferimento a tutta la documentazione agli atti riferita al procedimento di cui all'oggetto.

Di seguito si riporta la tabella estrapolata dalla D.D. n. 464/2010 riportante le coordinate degli aerogeneratori oggetto di parere favorevole di compatibilità ambientale, nonché il layout del parco eolico nella configurazione già sottoposta a parere di compatibilità ambientale (D.D. n. 464/2010) su ortofoto volo 2011 (SIT Puglia).

---

Identificativo

aerogeneratore

Ante-accordo EST (m) NORD (m)

---

7 2544826 4603614

---

8 2545131 4603784

---

29 2547965 4602376

---

33 2546763 4601715

---

34 2547084 4601666

---

39 2547051 4600761

---

41 2547583 4600677

---

### 1. VARIAZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Con una nota del 22.5.2013 e acquisita al protocollo n. 5751 del 12.6.2013 del Servizio Ecologia, la società EDP Renewables Italia S.r.l. proponeva un aggiornamento tecnologico tramite la sostituzione della turbina di progetto "Vestas V90" con la turbina "Vestas V112", anch'essa della potenza unitaria di 3MW. Inoltre specificava che:

- "la modifica della tecnologia non comporterà variazioni del layout dell'impianto di 7 aerogeneratori ai sensi della normativa applicabile per cui le turbine rimarranno ubicate nelle stesse esatte posizioni già valutate dall'Ufficio VIA con D.D. 464 del 18 ottobre 2010"
- "vengono rispettate le indicazioni formulate dall'Autorità di Bacino della Puglia"
- "vengono rispettati i limiti acustici e di compatibilità elettromagnetica prescritti dalla normativa nazionale in vigore" (veniva invitata apposito studio di impatto elettromagnetico delle nuove turbine acquisito al protocollo n. 5774 del 13.6.2013)
- "sono state verificate le conseguenze del rischio di rottura accidentale degli elementi rotanti e della relativa gittata" (allegato alla suddetta nota)
- "in conseguenza di quanto descritto nei punti precedenti non risultano alterate le distanze di rispetto dai vincoli"

Le modifiche intervenute con riferimento ai parametri geometrici delle pale comportano la non attualità delle valutazioni già svolte in sede di procedimento di VIA relativamente al rischio di rottura accidentale degli elementi rotanti e relativa gittata, all'impatto acustico e all'inquinamento elettromagnetico, nonché all'impatto visivo.

Inoltre non risulta che le modifiche intervenute abbiano mai formato oggetto di comunicazione al pubblico interessato, ai sensi della LR 11/2001 e ss.mm.ii.

La Società, nelle controdeduzioni formulate avverso al preavviso di diniego, sostiene che la necessità di adeguamento rinvia da un'inevitabile esigenza di adeguarsi alle nuove soluzioni in termini di efficienza delle turbine disponibili nel mercato.

Inoltre la società afferma che la sostituzione è oggetto di "separata ed indipendente proposta", tuttavia ne contesta la necessità di inscrivere in un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, tant'è che propone l'inserimento degli studi supplementari nello stesso contenitore che ne accoglieva i precedenti, affermando autonomamente come "gli assunti formulati in sede di VIA vengano ampiamente confermati anche con il nuovo modello di turbina".

Pertanto se ne ricava non solo la contraddizione circa la pretesa di voler tenere separati i procedimenti (procedimento inerente conferma di validità della VIA e procedimento volto ad attestare la compatibilità ambientale delle nuove soluzioni proposte) pur avendo perfettamente integrato la documentazione progettuale dell'uno nell'altro e persino disconoscendo un'autonoma sussistenza del

secondo.

Seguono ancora, nella documentazione prodotta a valere come controdeduzioni al diniego, ulteriori considerazioni non utilmente impiegabili sotto il profilo del corretto contraddittorio in chiave tecnico-ambientale.

## 2) VARIAZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

### 2.1) Espunzione del Regolamento Regionale 16/06

Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale VIA (D.D. 464 dell'18.10.2010) è stato adottato in base al RR 16/06, oggi espunto dall'ordinamento normativo a seguito della declaratoria di incostituzionalità della relativa norma di legificazione (LR 40/2007) di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 344 del 26.11.2010.

L'applicazione del R.R. 16/2006 al procedimento di VIA, in particolare dell'art. 14 (disposizioni transitorie), aveva comportato un' istruttoria volta soprattutto alla verifica del rispetto di vincoli puntuali, atteso che la visione di area vasta e di coerenza con la pianificazione ambientale-energetica era demandata alle verifiche conseguenti alla approvazione del PRIE (Piano Regolatore degli Impianti Eolici).

Un'altra circostanza introdotta dall'applicazione del Regolamento Regionale n.16/2006 è quella di consentire di poter operare una valutazione ambientale per porzioni progettuali (separando gli aerogeneratori dai cavidotti, dalle sottostazioni) che una successiva Circolare ministeriale ha spiegato essere non fedele agli approcci comunitari in materia; a tal proposito si vedano i recenti indirizzi operativi del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare pubblicati sul sito istituzionale<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> [http://www.va.minambiente.it/media/13030/indirizzi\\_opere\\_connesse\\_fer.pdf](http://www.va.minambiente.it/media/13030/indirizzi_opere_connesse_fer.pdf)

La Società, nelle controdeduzioni formulate avverso al preavviso di diniego, rifiuta la considerazione sopra effettuata e pertanto le ricadute sul proprio procedimento della variazione del quadro di riferimento programmatico nel senso indicato, dovuto al superamento delle valutazioni puntuali che consentivano la formulazione di giudizi finali selettivi in ordine alla individuazione di aerogeneratori compatibili o non. Si conferma che l'attuale orientamento privilegia la considerazione del progetto come un unicum, come da menzionata circolare ministeriale. Le deduzioni del proponente non sono, pertanto, accoglibili.

### 2.2) Adozione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia.

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 29 ottobre 2013 n. 2022 è stato riadottato il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia. Dall'analisi del Piano in relazione alle aree di progetto, emergono quali nuovi elementi più significativi:

- un'area di tutela paesaggistica (Zona di Interesse Archeologico; Art. 142, co.1, lett. m - D.lgs. n. 42/2004) in corrispondenza della Stazione Elettrica, sia lato utente che lato - rete.
- un'area UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici) destinata a pascolo naturale ad una distanza di circa 450m dagli aerogeneratori nn. 7 e 8, la cui area è riportata nel nuovo PPTR

Si sottolinea come i documenti che formano parte integrante del nuovo Piano Paesaggistico forniscano una serie di accorgimenti e prescrizioni per l'installazione dei parchi eolici dal punto di vista paesaggistico/territoriale; segnatamente le Linee Guida per l'inserimento degli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile: impatti cumulativi: criteri e orientamenti metodologici (pagg.50-51); analisi e valutazione degli impatti visivi (pagg. 52-57); raccomandazioni per la progettazione e la valutazione paesaggistica (pagg. 57-68). Tali accorgimenti assumono ancor più rilevanza a causa della presenza nell'intorno del parco eolico di diversi punti panoramici come Castel Fiorentino e il Castello di

Lucera, della strada a valenza paesaggistica SP8 e della strada panoramica SS160 (PPTR - Componenti dei valori percettivi)

I coni visuali su di essi impostati sono esplicitamente iscritti in corrispondenti "Aree non idonee" per questa tipologia di intervento, ai sensi del R.R. 24/2010. Si segnala che un nuovo quadro di sensibilità ambientali si sta definendo anche attraverso l'implementazione di successivi elementi di riferimento conoscitivi, ancor prima che prescrittivi-normativi, che non avrebbero potuto formare oggetto di giudizio al momento dell'espressione di giudizio di cui alla DD 464/2010 ma dovrebbero esserlo, a tutt'oggi.

La Società, nelle controdeduzioni formulate avverso al preavviso di diniego, afferma che il richiamo al nuovo Piano Paesaggistico della Regione Puglia sia frutto di "mero errore" in ragione dell'evidenza per cui, rispetto al nuovo regime di tutela instaurato dallo stesso piano, sarebbero coinvolti solo gli UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici) a cui non si applicherebbero le Norme di salvaguardia attualmente vigenti, nelle more dell'entrata in vigore del Piano a tutti gli effetti, e pertanto anche delle sue Norme Tecniche di Attuazione.

Il processo di pianificazione territoriale che nel frattempo ha comportato ulteriori declinazioni a livello regionale e che costringono ad introdurre una logica di area vasta anche nelle procedure valutative, introducono un nuovo quadro di riferimento in tema di sensibilità ambientale oltre che un più ricco ed articolato patrimonio di conoscenze che prescinde dalla "mera" applicazione di norme di tutela sito-specifiche. Le deduzioni del proponente non sono pertanto accoglibili.

### 2.3) Introduzione della delibera sugli impatti cumulativi

Con DGR n. 2122 del 23 ottobre 2012, sono stati approvati gli "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale (BURP n. 160 del 7/11/2012).

Atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità relativo all'espunto RR 16/2006, l'istruttoria svolta nell'ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di valutazione d'impatto ambientale degli impianti eolici si fonda a tutt'oggi sull'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla Legge Regionale n. 11/2001 e ss.mm.ii. (per le disposizioni regionali vigenti e compatibili con la normativa nazionale), sui contenuti della Delibera di Giunta Regionale n. 131/2004, nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005.

Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali e paesaggistici di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza reale e prevista di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Pertanto, nell'ambito dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale attualmente pendenti, le autorità competenti sono chiamate a tener conto degli indirizzi approvati con il provvedimento regionale ai fini della verifica dei potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile già in essere o prevista, con particolare riferimento ad eolico e fotovoltaico al suolo. Tale valutazione dovrà essere svolta nell'area geografica interessata dalle proposte progettuali, così come definita dall'allegato documento tecnico ed in ragione della tipologia di impatto.

L'allegato tecnico prevede, poi, che la dimensione cumulativa degli impatti sia calibrata nell'analisi visiva, in quella acustica ed anche con considerazione delle matrici suolo e sottosuolo, oltre che paesaggistica finanche alla scala dell'intero ambito territoriale di riferimento (in questo caso il Tavoliere) e di interferenza sugli habitat.

Altro aspetto rilevante introdotto da tale Delibera è quello relativo al coordinamento tra i pareri ambientali nell'ambito della VIA, di cui all'art. 3, per cui il giudizio di compatibilità ambientale si compone del contributo di più enti preposti.

La DGR recita "Attesa la molteplicità dei pareri, assensi, nulla-osta che confluiscono nel procedimento

unico disciplinato dalla DGR n.3029/2010, appare opportuno individuare modalità di attuazione del principio di cui all'art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che assegna al provvedimento di valutazione d'impatto ambientale una funzione di coordinamento di tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto in materia ambientale”

Il precedente giudizio, acquisito con la Determinazione Del Dirigente Ufficio Programmazione Politiche Energetiche V.I.A. E V.A.S. 18 Ottobre 2010, N.464, era invece vincolato all'acquisizione di altri pareri, in particolare:

- il parere dell'AdB Puglia relativamente agli aerogeneratori ricadenti in area PG1 del PAI;
- relativamente alle opere di collegamento accessorie (aree di intervento, strade e cavidotti di collegamento):
- parere di compatibilità con il PAI da parte dell'AdB Puglia;
- parere di compatibilità paesaggistica con il PUTT-Puglia.

Inoltre, allo stato, tra i pareri di altri soggetti competenti in materia ambientale dei quali è opportuno tener conto in un giudizio di compatibilità ambientale aggiornato, pervenuti in Conferenza di Servizi e trasmessi allo scrivente ufficio con nota acquisita al prot. n. 6820 del 12/7/2013, si evidenziano:

- Parere in sospeso del MIBAC- Beni architettonici;
- Parere in sospeso del MIBAC- Beni culturali in merito ad “ulteriori valutazioni di competenza”, sulla scorta della carta archeologica del territorio interessato dalle opere;
- Parere in sospeso dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- Valutazione tecnica negativa di ARPA del 27 maggio 2013;
- Richiesta da parte dell'Amministrazione comunale (parere del 29/5/2013) di effettuare verifiche di coerenza tra i vari impianti sorti sul territorio, con attenzione anche a quelli di piccola taglia.

In merito alla richiamata Delibera sugli impatti cumulativi, la Società afferma di aver rispettato nella propria progettazione, in termini di inserimento paesaggistico dell'opera, i criteri utili ad evitare l'occupazione del fronte visivo per co-visibilità di più impianti. Afferma inoltre che le modalità definite dalla norma statale in ordine alla partecipazione di più soggetti competenti in materia ambientale nel procedimento di VIA sia rimasta inalterata negli ultimi anni, per cui sarebbe solo cambiata nella prassi la composizione degli attori coinvolti dalla Regione Puglia. Entrambe le considerazioni non consentono di superare le criticità evidenziate in ordine a questo punto, soprattutto con riferimento alla necessità di dover aggiornare le valutazioni alla luce della richiamata delibera, nonché a dover contemplare i nuovi pareri pervenuti e le criticità segnalate dai soggetti nel frattempo intervenuti.

#### 2.4) PTCP della Provincia di Foggia.

Con deliberazione del Consiglio della Provincia di Foggia n. 84 del 21.12.2009 è stato approvato in via definitiva il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 20 maggio 2010.

Secondo l'art. 6 della LR 20/2001 e ss.mm.ii “il PTCP assume l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle materie inerenti la protezione della natura, la tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali” quindi è evidente la necessità di misurare i contenuti di questo piano con l'opera, al fine di stimarne la coerenza con le disposizioni ivi contenute.

Con particolare riferimento al sistema dei valori introdotto dal PTCP nell'area di progetto, mentre nella istruttoria di cui al precedente giudizio i beni paesaggistici venivano esclusivamente ricondotti alle evidenze del PUTT/P, ad oggi è possibile riconoscere un tessuto più complesso per cui la tutela dell'identità culturale passa attraverso il riconoscimento di un ampio insieme di elementi antropici di pregio.

Con riferimento alla richiamata pianificazione, il proponente afferma in sintesi, nelle controdeduzioni

formulate, che non esiste, nell'area di intervento, alcun bene oggetto di specifiche prescrizioni da parte delle norme del Piano, ipotizzando che aver richiamato il PTCP sia frutto, anche qui, di "mero errore". Appare utile riprendere le conclusioni già formulate con riferimento alle controdeduzioni relative alla considerazione del Piano Paesaggistico regionale, che sono da ritenersi valide anche con riferimento a questo punto.

## 2.5) Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale

L'impianto verrà collegato in antenna con la sezione a 150 kV di una futura stazione elettrica a 380 kV che sarà collegata in entra-esce sulla linea 380 kV "Foggia-Larino".

Ad oggi risulta in corso la valutazione di impatto ambientale, di competenza ministeriale, del progetto EL-285, Elettrodotto aereo 380 kV in Doppia Terna "Gissi-Larino-Foggia" ed opere connesse, proposto da Terna. Nella Sintesi non tecnica è riferito che, tra le opere di progetto, è previsto (Intervento 2) Elettrodotto aereo 380 kV doppia terna "Larino-Foggia" ed opere connesse.

Il par.fo 1.1 "Motivazioni dell'intervento", precisa che la direttrice 380 Gissi-Larino-San Severo Foggia non risulta sufficiente a garantire le condizioni di sicurezza e affidabilità della rete elettrica nell'area, principalmente a causa delle nuove immissioni di potenza nella rete prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, realizzati o autorizzati nelle regioni dell' Italia meridionale.

Trattasi inoltre di interventi contemplati nel Piano di Sviluppo Strategico della Rete di Trasmissione Nazionale, promosso da Terna Spa.

Il Servizio Ecologia ha recentemente prodotto osservazioni ai contenuti di detto PdS 2012, che sta attualmente scontando la procedura di VAS (parere Comitato emesso, in predisposizione provvedimento), trasmesse ai ministeri competenti con nota prot. n. 1908 del 19/2/2013, nonché con riferimento al PdS 2013, trasmesso con nota prot. n. 8072 del 9/8/2013 la cui verifica di assoggettabilità a VAS risulta ancora in corso di istruttoria da parte dello stesso Comitato (aggiornamento sito Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del mare, Procedure VAS in corso alla data del 12 dicembre 2013)

La coerenza pertanto dell'intervento con il Piano di Sviluppo appare pertanto, ad oggi, non acclarata in considerazione del pendente giudizio sullo stesso piano e nelle more della sua definitiva approvazione.

Poiché le infrastrutture di connessione alla RTN prevedono, nel caso di progetto, essenzialmente una nuova sezione a 150 kV in aggiunta a Stazione già esistente (Stazione di San Severo), la società, nelle controdeduzioni formulate avverso al preavviso di diniego, ritiene di dover considerare di fatto superflui i legami con il processo di Pianificazione della Rete richiamato.

E' chiaro che questo tipo di osservazione vede il sistema Rete, ed i suoi strumenti di pianificazione indirettamente, isolato, quasi "avulso" dai processi bottom-up di interfaccia con la rete stessa. L'assunto non è condivisibile.

## 2.6) Normativa per terre e rocce da scavo

Il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii prevede l'obbligo di adempiere a quanto previsto all'art. 15, con riferimento alla presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5.

Circa l' applicazione Decreto su terre e rocce da scavo DM 161/2012 e ss.mm.ii, il proponente, nelle controdeduzioni formulate avverso al preavviso di diniego, ritiene di dover soddisfare il solo adempimento relativo alla presentazione del Piano di Utilizzo del materiale da scavo entro il termine di novanta giorni prima dell'inizio dei lavori.

Lo stesso richiamato art.5, al comma 1, secondo Capoverso, prevede altresì che "nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale".

Il proponente non ritiene evidentemente di dover ottemperare a quest'ultimo obbligo, pertanto le proprie osservazioni sul punto non sono evidentemente accoglibili.

## 2) VARIAZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

La società nella perizia giurata afferma che: “[...] rispetto al parere favorevole di VIA espresso con determina dirigenziale della Regione Puglia, Servizio Ecologia, n. 464 del 18/20/2010, le aree dell’intervento in oggetto non sono state interessate da modificazioni dello stato dei luoghi, e in particolare di segnala che:

- riscontro in situ sia delle caratteristiche di uso del suolo che della presenza vegetazionale in atto su dette aree, in conformità agli atti tecnici del progetto presentato e alla tipizzazione prevista dalla normativa vigente;
- riscontro circa l’inesistenza di atti autorizzativi e/o opere realizzate che hanno dato vita a complessi immobiliari che, seppur compatibili con l’uso del territorio siano interferenti con la costruzione dell’impianto eolico, dei cavidotti di trasmissione che della Stazione Elettrica lato Utente e Terna”

Si osservano tuttavia le seguenti evidenze come rinvenibili sul SIT Puglia2:

- ad una distanza di 350 m ad est dell’aerogeneratore 29 è sorto un aerogeneratore di media dimensione realizzato in DIA
- in prossimità del cavidotto esterno di collegamento alla sottostazione sono sorti due impianti fotovoltaici realizzati in DIA

---

2 [http://www.sit.puglia.it/portal/sit\\_autunica/Cartografia/Aree+Non+Idonee+FER](http://www.sit.puglia.it/portal/sit_autunica/Cartografia/Aree+Non+Idonee+FER)

Il proponente, nelle controdeduzioni formulate avverso al preavviso di diniego, attesta la propria priorità cronologica rispetto ad altro impianto sorto nelle vicinanze. Dichiara inoltre quale criterio di preferenza da accordare al proprio impianto a svantaggio dell’altro, sorto presumibilmente per effetto di un titolo autorizzativo semplificato (DIA o PAS), l’aver già ottenuto la dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Tuttavia, non essendo l’opera ancora autorizzata, non può dichiararsi già di “pubblica utilità, indifferibile ed urgente”, conformemente all’art.12, c.1 del D.Lgs 387/2003.

Inoltre la considerazione della presenza di almeno due impianti sottosoglia rispetto alla Tab. A del DLgs 387/2003 non è stata considerata dallo scrivente Ufficio quale ostativa in senso stretto alla sussistenza dell’opera oggetto di valutazione, bensì quale condizione di “mutato stato dei luoghi”, meritevole di un’ulteriore istruttoria in seno ad un nuovo procedimento di valutazione ambientale.

Infatti la valutazione di impatto ambientale non è mera ricognizione vincolistica sulla scorta della normativa ambientale vigente, ma è un parere strutturato che impiega tutti gli strumenti di supporto alla decisione disponibili, per cui l’insieme degli elementi caratterizzanti il quadro conoscitivo impiegato nella originaria valutazione non è aggiornabile se non attraverso una riedizione completa del procedimento che consenta di integrarli compiutamente in un nuovo giudizio di compatibilità ambientale.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e dell’istruttoria condotta, ovvero, riepilogando:

- le intervenute modifiche dei quadri di riferimento ambientale, programmatico e progettuale;
- la piena sussistenza dei dettami della norma nazionale vigente nonché degli indirizzi operativi regionali rispetto alla pianificazione e alla gestione dell’iter autorizzativo, che ha superato l’approccio alla valutazione introdotto e regolato dal Regolamento regionale n. 16/06;
- quanto rappresentato in narrativa in ordine alle richieste formulate dall’Ufficio nell’ambito del più ampio procedimento di autorizzazione unica, facendo rilevare sin da subito che le modifiche proposte dal progetto definitivo nel corso dell’iter autorizzativo rispetto a quello originariamente sottoposto a verifica sono tali da necessitare un procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA per stimarne la significatività, ad oggi non intrapreso dal proponente; non da ultimo si rileva che lo scrivente Ufficio è stato impegnato anche in una complessa ed articolata riedizione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (D.D. n. 71 del 18/3/2013), a seguito del contenzioso promosso dalla società

proponente avente ad oggetto lo stesso provvedimento per il quale oggi se ne chiede la proroga di efficacia;

TUTTO CIO' PREMESSO E

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 11052 del 26/11/2013, l'Ufficio ha notificato via pec alla Società proponente gli esiti dell'istruttoria sull'istanza di proroga della determinazione n. 464/2010, informando di essere in procinto di adottare formale provvedimento di diniego alla citata istanza;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione di cui sopra adottata ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss. mm. ii., la società proponente ha presentato osservazioni via pec in data 6 dicembre, acquisite al prot. n. 12228 del 23/12/2013;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere all'adozione del provvedimento finale in ordine all'istanza di proroga;

RITENUTO che in esito all'istruttoria svolta, non risultano sussistere rilevanti e fondate motivazioni da porre a base della concessione della proroga dell'efficacia della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.464 del 18 ottobre 2010 risultando al contrario fondati elementi a favore della necessità di un nuovo apprezzamento nell'ambito della nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, in ragione delle sostanziali modifiche intervenute al quadro di riferimento ambientale, progettuale e programmatico.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,  
POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA L. 241/1990 e ss. mm. ii.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Sentenza n. 344/2010 della Corte Costituzionale, depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, con cui è dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006;

VISTA la D.G.R. 2122 del 23/10/2012 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale";

VISTA la L.R. n. 16 del 25/6/2013, "Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale";

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla Valutazione di Incidenza;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Si attesta anche che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33

DETERMINA

- fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere diniego alla proroga del provvedimento di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 464 del 18 ottobre 2010 formulata da EdP Renewables Italia Srl, con sede legale in Milano, Via Lepetit n.8/10, Cap 20124;

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, al Comune di Lucera, al Comune di San Severo, alla Provincia di Foggia, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche, VIA e VAS  
Ing. Caterina Dibitonto

---